

CRISI D'IMPRESA

Le procedure di allerta, forse si potrebbe ...di **Claudio Ceradini**

Una delle **indicazioni** che il decreto di nomina della **Commissione di Esperti**, che lo scorso 28 gennaio si è insediata presso il Ministero di Giustizia, **contiene**, tra le altre che complessivamente tracciano il quadro della riforma della legge fallimentare, è l'invito alla **individuazione** di meccanismi di **allarme** finalizzati a favorire l'**emersione precoce** della crisi.

È questione **importante**, e, peraltro ci si consenta, nemmeno tanto nuova.

Più volte ci siamo soffermati sulla atavica **incapacità**, o meglio **indisponibilità**, dell'imprenditore a, si diceva, "prendere il **toro per le corna**" subito **prima di essere travolti**. Le ragioni sono molte e diverse, storiche e culturali da un lato, dimensionali e normative dall'altro. I magnifici anni '60 e la **big wave** della crescita economica che ne è seguita, fatta eccezione per la sufficientemente breve parentesi della crisi petrolifera dei primi anni '70, hanno condotto ad una generale e generalizzata **attitudine** dell'artigiano e del piccolo laboratorio a **crescere**, ma troppo **raramente ad evolvere** verso forme e strutture realmente **aziendali**. Il risultato troppo spesso è quello di avere officine laboratori, negozi, cresciuti e divenuti semplicemente **grandi officine o grandi negozi**. Il rapporto Cerved PMI 2014 riferisce con molta chiarezza che su **5,3 milioni** di attività operanti in Italia poco più di **cinquemila** possono definirsi grandi secondo i parametri della Commissione Europea. Significa che nemmeno lo **0,1%** delle attività italiane occupano più di **250 dipendenti**, generano **50 milioni di euro di fatturato** o presentano più di **43 milioni di euro di attivo**. Aggiungiamo al quadro il fatto che con riferimento all'aprile del 2015 solo **346 società** risultano quotate presso borsa italiana, includendovi anche i 64 pionieri che sono ricorsi al MAC (Mercato Alternativo del Capitale), e lo scenario si arricchisce. Gran parte delle **aziende** ha origini e radici culturalmente produttive o commerciali che **raramente** si sono evolute in **strutture manageriali** capaci di interpretare rapidamente l'andamento di **mercati e scenari economici** in un mondo in rapida, o meglio rapidissima, evoluzione anche per questi aspetti. Aggiungiamoci il **coinvolgimento personale** e psicologico, tipico dell'artigiano, oltre che una **mai risolta** tendenza della burocrazia a rendere assai **poco attrattiva** la crescita dimensionale, ed il quadro si completa, e certamente non migliora. E si **comprende** la ragione, o meglio le ragioni, perlomeno sistemiche, che stanno alla base dell'attitudine, apparentemente **masochistica**, di farsi **travolgere** dal toro, senza essere a Pamplona. Lungi da noi, sia ben chiaro, permetterci di **criticare** il tessuto imprenditoriale italiano, che ha consentito nel tempo una **crescita** in termini sia economici che di benessere **straordinaria ed innegabile**, ma questi elementi oggi sono un **fatto**, e certamente una **debolezza**. I problemi debbono essere **compresi** e calati nella realtà nel momento in cui se ne cerca una **soluzione**, quindi inutile **perdersi** in giri di parole. Immaginare che le cose possono **cambiare rapidamente** è estremamente difficile.

L'investimento è **culturale** affinché l'attitudine manageriale cresca È **preziosissimo** ma richiede tempo.

Se l'obiettivo è immaginare una **procedura di allerta** oggi, nel 2015, credo che lo **stimolo** debba essere diverso, e tradursi semplicemente in termini di **convenienza**. L'imprenditore in difficoltà che intervenga **prontamente** deve poter accedere ad una **procedura semplice**, poco costosa sia in termini di **supporto professionale** che di **spese di giustizia**.

In realtà la **Commissione Europea** da tempo si occupa dell'argomento. Dalla **Risoluzione** del 15/11/2011, alla **Comunicazione** "L'Atto per il Mercato Unico" del 3/10/2012, a quella successiva intitolata "Un nuovo **approccio Europeo** al fallimento delle imprese ed all'**insolvenza**", ed altre fino alla **Raccomandazione del 12/03/2014**. Il **messaggio** costante, che per parte peraltro limitata interessa anche il **Reg (UE) 848/2015**, in GUUE del 5/6/2015 che modifica con decorrenza 26 giugno 2017 l'attuale **Reg (CE) 1346/2000** relativo alle procedure transfrontaliere di insolvenza ma di tenore più che altro processuale, è la istituzione di **procedure** che "*garantiscano ad imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso ad un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza*". La Commissione di Esperti non ha certo bisogno di suggerimenti e conosce perfettamente la raccomandazione. Noi aspettiamo fiduciosi di vedere cosa ne uscirà, ma fin da ora proviamo a **sognare** uno scenario. Chiunque ci lavori, in questo mondo, sa che l'attuale **strumento** di gestione precoce non funziona. Il risanamento che passi dal cosiddetto **piano attestato** ex art. 67, co. 3, lett. d) è una **chimera**. Per il solo fatto di essere lì collocato è chiaro che serve **solo** alla cosa oggi più **inutile** e **meno pericolosa**, evitare il rischio di una **revocatoria**, nel successivo fallimento, che a essere sinceri non spaventa più nessuno per come è stata riformata ormai dieci anni fa. Ma di buono quello strumento ha che è **rapido, stragiudiziale, economico**. Se su quello si convergesse e lo si **riformasse**? Per esempio, immaginiamo di assegnare al tribunale un ruolo solo se la dimensione del problema lo richiede. **Rinforziamo** il piano agganciandovi elementi già raccomandati dalla Commissione quali **l'efficacia obbligatoria** della maggioranza dei creditori, consultati con l'ausilio di un soggetto indipendente, ispirato al supervisor che la stessa raccomandazione cita. Prevediamo la **tutela** sotto ogni profilo dei **finanziamenti** necessari, da chiunque eseguiti, o ancora, la **sospensione** per un tempo limitato delle azioni esecutive. Aggiungiamo anche automatismi **nostrani**, quali l'accesso alla rateazione tributaria straordinaria delle **120 rate** mensili disciplinato dall'art. **19, co.1quinquies**, D.P.R. 600/1973, introdotto di recente dall'art. 52, co.1, lett. a), n. 1), del D.L. 69/2013, (L. 98/2013). Oggi il debitore che si trovi per **ragioni "estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"** deve passare le **forche caudine dei parametri** previsti dalla norma. Se l'accesso fosse automatico, e se magari si potesse immaginare l'inapplicabilità di **sanzioni** ed **interessi**, lo strumento diverrebbe più conveniente. Ma andiamo più in là e immaginiamoci che siano previsti, a fronte magari di un **intervento di ricapitalizzazione** personale dell'imprenditore, meccanismi pressoché automatici di **immissione di nuova finanza** da parte del sistema del credito (senza sperare in obblighi normativi, l'ABI un accordo sulla moratoria l'ha fatto due volte) a copertura di quel **fabbisogno** che oggi è sempre una coperta corta. Se così fosse, la **continuità** probabilmente non sarebbe come oggi una **vaga e remota** speranza,

ovviamente **solo** se il sacrificio richiesto ai creditori fosse modesto, ed entro precisi limiti.

Come vedete peggioriamo, da ottimisti siamo diventati sognatori.

Ma aspettiamo, e vediamo.